

N. R.G. 53872/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Luciana Sangiovanni, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 53872/2019 promossa da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

RICORRENTE

contro

ROMA CAPITALE

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: ricorso ex art.700 c.p.c.

Con ricorso ha chiesto in via cautelare il riconoscimento al suo diritto alla iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente a Roma Capitale assumendo e documentando di aver presentato domanda di protezione internazionale , di aver impugnato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale la cui efficacia era stata sospesa ex lege dal giudice delegato alla trattazione del procedimento .

La parte resistente si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda e rilevando che il richiedente avrebbe potuto reiterare la sua richiesta integrando la documentazione allegata .

Il ricorso, stante la attuale pendenza del giudizio di protezione internazionale a seguito della richiesta del ricorrente di produrre documentazione attestante la situazione lavorativa dell'istante (e quindi la persistenza dell'interesse ad agire) è fondato .

Con riguardo alla documentazione prodotta in giudizio, all'esito della concessione del termine per la produzione di note e documenti, risulta provata la condizione dell'istante quale richiedente protezione internazionale con un permesso che non può più ritenersi scaduto e che deve essere rinnovato attesa la pendenza del giudizio di protezione internazionale (udienza giugno 2020).

Si deve premettere che l'iscrizione anagrafica rappresenta l'esito di un procedimento amministrativo indicato nel Regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Trattasi di un atto meramente ricognitivo, in cui si rinvencono in capo all'autorità amministrativa solo compiti di accertamento, privi di profili di

discrezionalità. Dall'esame del complesso delle disposizioni contenute nel regolamento si evince che l'iscrizione anagrafica non avviene in base a "titoli", ma a dichiarazioni degli interessati, accertamenti d'ufficio e comunicazioni degli uffici di stato civile, anche nel caso di iscrizione di persone trasferitesi dall'estero (art.14).

A ciò si aggiunga che le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (S.U. 449/00).

Nel nostro ordinamento, quindi, non si rinvengono titoli che di per se stessi legittimino l'iscrizione, che avviene all'esito di un procedimento amministrativo, regolamentato dal Dpr 223/89, richiamato dall'art. 4, comma I bis d.lvo 142, ovvero la dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, con la quale l'interessato dà atto della propria permanenza in un certo luogo e dell'intenzione di abitarvi stabilmente e del successivo accertamento della corrispondenza alla realtà di siffatta dichiarazione. Il permesso di soggiorno per richiedenti asilo (né altre tipologie di permesso di soggiorno) quindi, non è stato mai "titolo" per l'iscrizione anagrafica; la legge n. 46/2017 prevedeva una procedura semplificata per l'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza, che avveniva in forza della sola comunicazione del responsabile della struttura di accoglienza (art. 5 bis d.lvo 142/15).

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 13 del d.l. 113/18 che ha modificato l'art. 4 del d.lvo 142/15, prevedendo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo "non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 e dell'art. 6, comma 7, del d.lvo 25 luglio 1988", deve ritenersi che abbia abrogato la procedura semplificata di iscrizione di cui all'art. 5 bis, ma non il diritto ad iscriversi. In definitiva se l'art. 5 bis aveva previsto un automatismo nell'iscrizione anagrafica, all'esito della comunicazione della responsabile della struttura di accoglienza, e dunque a prescindere dalla dichiarazione dell'interessato e dagli accertamenti dell'ufficiale dell'anagrafe, l'art. 13 ora lo esclude. Siffatta interpretazione è l'unica possibile in quanto coerente con il dettato costituzionale e con la normativa comunitaria. "Il diritto soggettivo all'iscrizione anagrafica del residente ha rilievo costituzionale in quanto trova il suo riferimento nell'art. 16 Cost., relativo alla libertà di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, dovendosi ritenere che l'espressione "cittadino" utilizzata dal Costituente sia riferibile a tutti i membri della comunità dei residenti (*rectius*: regolarmente – e stabilmente – soggiornanti) nel Paese; non v'è dubbio, quindi, che il divieto di iscrizione anagrafica per richiedente asilo finirebbe per compromettere il godimento di diritti di rilevanza costituzionale ai sensi degli art. 2, 3, 4 e 38 Cost..la parità di trattamento tra stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini è considerata fondamentale dalla Corte Costituzionale, la quale ha affermato (C. Cost. 306/2008, § 10) che: "una volta che il diritto a soggiornare (...) non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti, particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti invece ai cittadini".

Del resto la negazione del diritto all'iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo sarebbe di dubbia costituzionalità anche ex art. 117 Costituzione, perché in contrasto con l'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale, per costante giurisprudenza della Corte EDU, fissa il principio dell'inammissibilità

di ogni discriminazione tra cittadini degli stati membri e stranieri regolarmente soggiornanti (cfr. in questo senso anche Corte Costituzionale Sentenza n. 40 del 2013)” (Tribunale Firenze 18 marzo 2019).La mancata iscrizione anagrafica nel comune di residenza, dunque, preclude l’esercizio di diritti di rilievo costituzionale, tra cui l’accesso al lavoro, che non sono suscettibili di adeguato ristoro nella forma dell’equivalente monetario all’esito della causa di merito, per cui essa è foriera di un pregiudizio irreparabile, come la perdita di un ‘occasione lavorativa per un richiedente asilo (nel caso di specie l’impossibilità per il ricorrente di aprire la partita iva ed avviare un’attività di impresa vedi doc. 15 allegato al ricorso).

L’interpretazione costituzionale della norma in commento esclude la rilevanza di una eventuale questione di legittimità costituzionale .

Per tali ragioni deve essere ordinato al Comune di Roma Capitale di procedere all’iscrizione anagrafica del ricorrente, regolarmente soggiornate sul territorio perché titolare del permesso di soggiorno per richiedenti asilo (doc. 1 allegato al ricorso).

In ragione della particolarità e novità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Dichiara il diritto del ricorrente alla iscrizione anagrafica e per l’effetto ordina al Comune Roma capitale la sua iscrizione nel registro della popolazione residente a Roma Capitale ;

spese compensate.

Si comunichi.

Roma, 15.5.2020

Il Giudice